



## COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso



Rep. n° 2571

OGGETTO: Contratto di concessione di loculi nel cimitero di **Ciano del Montello**

L'anno duemilaquattordici ( 2014 ) addì 25 del mese di **febbraio** nella sede municipale di Crocetta del Montello

Fra i signori:

1) Favaro Dr. Mario -, Responsabile del servizio ex art. 51, legge 8.6.1990 n° 142 come

modificato dai commi 2 e 3, legge 15.5.1997 n° 127 e successive modificazioni - in rappresentanza del Comune di Crocetta del M. - CF n° 00449960269 ---

2) **Generelli Enrico** nato a Montebelluna il 31.01.1979 - ivi residente in Via Cal di Sopra 11/d- C.F. n° GNR NRC 79A31 F443K -----

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n° 367 del 2.10.1995, esecutiva a' sensi di legge, sono state stabilite le condizioni per le concessioni ed approvato il relativo schema di contratto.

Il Comune di Crocetta del M. come sopra rappresentato

CONCEDE

al sig. **Generelli Enrico** -l'uso di n° 1 loculo contraddistinto in planimetria con il n° 29 – fila 4<sup>^</sup> ubicato nel cimitero comunale di **Ciano del Montello**.

La concessione viene data per la durata di anni 30 ( trenta ) decorrenti dalla data odierna sotto l'osservanza delle prescrizioni e condizioni di legge e di regolamento, presenti e future, attinenti alla Polizia Mortuaria e all'Igiene.

Il corrispettivo della presente concessione, fissato in **Euro 1.800,00** è stato versato nella

**Tesoreria** Comunale con bonifico n° 25 del 17.02.2014 e con n° 26 del 19.02.2014 ----

Null'altro dovuto al Comune a titolo di accessi o rimborsi diversi.

Il diritto d'uso relativo ai loculi concessi passerà, alla morte del concessionario, agli eredi nei modi indicati dal Codice Civile, con espressa riserva, però, che il Comune non riconoscerà per i relativi diritti ed obblighi che uno solo degli eredi, il quale quando non sia stato designato dallo stesso concessionario o scelto di comune accordo dagli eredi e portato a conoscenza dell'Autorità comunale entro l'anno del decesso del concessionario stesso, sarà individuato dall'Autorità medesima. Fatta eccezione di quanto sopra esposto, il diritto d'uso del loculo non potrà in alcun modo per alcun titolo essere ceduto ad altri.

Sulle lapidi le iscrizioni e decorazioni dovranno essere conformi alle prescrizioni regolamentari del Comune ed ogni eventuale discostamento da quanto prescritto dovrà essere preventivamente autorizzato, pena la rimozione di quanto realizzato in maniera difforme.

Qualsiasi spesa relativa e conseguente alla presente concessione rimane ad esclusivo carico del concessionario o dei suoi eredi, cui si sostituirà d'ufficio il Comune, con diritto di rivalsa e rimborso, quando, chiamati a provvedere alla sud detta manutenzione, i predetti si rifiutassero o comunque non provvedessero.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per la distribuzione, anche parziale, del loculo dovuta a qualsiasi causa fortuita o di forza maggiore.

Il presente contratto verrà registrato soltanto in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1996 n° 131.

Letto, approvato e sottoscritto

IL CONCESSIONARIO

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....